

indicati in allegato 3. Entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della cauzione definitiva, il GSE provvede a restituire la cauzione provvisoria al soggetto aggiudicatario. Qualora non pervenga la cauzione definitiva entro detto termine, il GSE provvede ad escutere la cauzione provvisoria.

2. Gli impianti inclusi nella graduatorie di cui al comma 1 devono entrare in esercizio entro i seguenti termini, decorrenti dalla data di comunicazione dell'assegnazione dell'incentivo sulla base della graduatoria della procedura d'asta:

	Mesi
Eolico onshore	28
Eolico offshore	40
Idroelettrico	40
Geotermoelettrico	40
Biomasse e biogas di cui all'articolo 8, comma 4, lettere) a e b)	40
Biomasse di cui all'articolo 8, comma 4, lettere c) e d)	40
Bioliquidi sostenibili	28

3. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 2 comporta l'applicazione di una decurtazione della tariffa incentivante, aggiuntiva rispetto a quella aggiudicata nella procedura d'asta, del 0,5% per ogni mese di ritardo rispetto a detti termini, nel limite massimo di 24 mesi di ritardo. Tali termini sono da considerarsi al netto dei tempi di fermo derivanti da eventi calamitosi che risultino attestati dall'autorità competente.

4. La cauzione definitiva di cui in allegato 3, è svincolata al momento dell'entrata in esercizio dell'impianto entro il tempo massimo di cui al comma 3. Decorso il termine massimo di cui al comma 3, il soggetto responsabile decade dal diritto all'accesso ai benefici di cui al presente decreto e il GSE provvede ad escutere la medesima cauzione e ad escludere l'impianto dalla relativa graduatoria. Le somme escusse dal GSE sono versate alla Cassa Conguaglio per il Settore elettrico a valere sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate.

TITOLO IV – INCENTIVAZIONE DELLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA IMPIANTI OGGETTO DI INTERVENTI DI RIFACIMENTO TOTALE O PARZIALE E DA IMPIANTI IBRIDI

Art. 17

(Disposizioni specifiche per i rifacimenti totali e parziali)

1. Gli interventi di rifacimento parziale e totale sono ammessi ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto nel limite dei seguenti contingenti di potenza:

	2013	2014	2015
	MW	MW	MW
Eolico onshore	150	150	150
Eolico offshore	0	0	0



Idroelettrico	300	300	300
Geotermoelettrico	40	40	40
Biomasse di cui all'articolo 8, comma 4, lettere a) e b) e d), biogas, gas di depurazione e gas di discarica e bioliquidi sostenibili	65	65	65
Biomasse di cui all'articolo 8, comma 4, lettera c)	70	70	70

2. Ai fini dell'ammissione, il GSE avvia una procedura per ciascuna tipologia di impianto di cui al comma 1, con le medesime tempistiche e modalità previste per le procedure d'asta. Sono ammessi alla procedura gli impianti che rispettano i seguenti requisiti:

- a) sono in esercizio da un periodo pari almeno ai due terzi della vita utile convenzionale dell'impianto;
- b) non beneficiano, alla data di avvio della procedura, di incentivi sulla produzione energetica attribuiti ai sensi di norme statali.

3. In caso di domande per una potenza complessiva superiore a quella messa a disposizione per ciascuna annualità, il GSE redige e pubblica la graduatoria degli interventi ammessi, selezionati sulla base dei seguenti criteri, applicati in ordine di priorità:

- a) anzianità della prima data di entrata in esercizio dell'impianto;
- b) maggiore estensione del periodo di esercizio in assenza di incentivo;
- c) per impianti alimentati dalla tipologia di biomasse e biogas di cui all'articolo 8, comma 4, lettere c) e d): dichiarazione dell'Autorità competente attestante, nell'ambito della pianificazione regionale in materia di rifiuti, la funzione dell'impianto ai fini della corretta gestione del ciclo dei rifiuti;
- d) per impianti eolici: minore entità dell'energia elettrica non prodotta nell'ultimo anno solare di produzione dell'impianto a seguito dell'attuazione di ordini di dispacciamento impartiti da Terna;
- e) per impianti geotermoelettrici: reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza, ovvero che rispettano i requisiti di cui all'articolo 27, comma 1, lettera c);
- f) anteriorità del titolo autorizzativo all'esecuzione del rifacimento.

4. Nel caso in cui l'applicazione di uno dei criteri di priorità comporti il superamento del contingente disponibile, si procede alla formazione della graduatoria applicando, in ordine gerarchico, i criteri successivi.

5. Gli impianti inclusi nella graduatorie di cui al comma 3 devono entrare in esercizio entro i tempi indicati nella sottostante tabella. Tali tempi decorrono dalla data della comunicazione di esito positivo della domanda di ammissione all'intervento di rifacimento. Il mancato rispetto dei predetti termini comporta l'applicazione di una decurtazione della tariffa incentivante, determinata come specificato in allegato 2, del 0,5% per ogni mese di ritardo, nel limite massimo di 12 mesi di ritardo, rispetto ai medesimi termini, da considerare al netto dei tempi di fermo derivanti da eventi calamitosi che risultino attestati dall'autorità competente.

	Mesi
Eolico onshore	16

